


autostrada del brennero

STRUTTURE TEMPORANEE MODULARI TIPO "A22"
PER I SERVIZI DEDICATI ALL'UTENZA
AUTOSTRADALE "OIL" E "NON OIL"

9

SCHEMA DI CONTRATTO

1	MARZO 2019	EMISSIONE	arch.Mirko Franzoso	arch.Mirko Franzoso	arch. Mauro Marinelli
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: DICEMBRE 2017			IL PROGETTISTA:		
NUMERO PROGETTO: 51/17			franzosomarinelli Mirko Franzoso e Mauro Marinelli Architetti Piazza Navarrino, 13 38023 Cles (TN)		

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	3
ART. 2)	DEFINIZIONI	3
ART. 3)	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
ART. 4)	TEMPI DI ESECUZIONE	3
ART. 5)	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 6)	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	4
ART. 7)	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO .	5
ART. 8)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 9)	CONTESTAZIONI E RISERVE.....	5
ART. 10)	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	6
ART. 11)	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	6
ART. 12)	SUBAPPALTO.....	6
ART. 13)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 14)	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	7
ART. 15)	GARANZIE	8
ART. 16)	CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	9
ART. 17)	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 18)	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 19)	NOMINA DI UN REFERENTE	9
ART. 20)	PENALI.....	9
ART. 21)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 22)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ.....	10
ART. 23)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	10
ART. 24)	INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 679/2016.....	10
ART. 25)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	11
ART. 26)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	11
ART. 27)	DOMICILIO LEGALE.....	12
ART. 28)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
ART. 29)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE	12
ART. 30)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE.....	13
ART. 31)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	14
ART. 32)	ULTERIORI DOCUMENTI	14

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla fornitura di **strutture temporanee modulari “tipo A22” per i servizi dedicati all’utenza autostradale “oil” e “non oil”, con prima installazione presso l’area di servizio Trens est**

Premesso

che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;
- Il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero Spa, con Delibera n.11 del 15 dicembre 2017, ha approvato la spesa per la fornitura di **strutture temporanee modulari “tipo A22” per i servizi dedicati all’utenza autostradale “oil” e “non oil”, con prima installazione presso l’area di servizio Trens est**
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero Spa ha esperito procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il **criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del medesimo Decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, è risultata aggiudicataria della fornitura di che trattasi, l’Impresa, con sede in

l’Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L’Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione della prestazione nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell’Impresa, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

L'appalto, di natura privata, viene gestito in linea con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale relativa ai contratti pubblici, per quanto richieste.

Il presente contratto è pertanto disciplinato dagli elaborati progettuali e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi del 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **DEC:** Il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del procedimento.

ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura, **strutture temporanee modulari "tipo A22" per i servizi dedicati all'utenza autostradale "oil" e "non oil", con prima installazione presso l'area di servizio Trens est**, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel capitolato e negli altri atti di gara.

ART. 4) TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito in complessivi 120 (centoventi) giorni, con le seguenti specifiche:

- dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, massimo 90 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione in stabilimento di tutti i moduli che compongono l'oggetto dell'appalto, sino all'intervenuta verifica da parte del DEC della rispondenza di quanto realizzato al progetto, con apposito verbale sottoscritto dalle parti;
- dalla data indicata dal DEC per l'avvio delle operazioni di posa in opera, massimo 30 giorni naturali e consecutivi – o il minor tempo offerto in sede di gara dall'operatore economico – per la completa posa in opera dei moduli e la loro messa in funzione.

Il tempo intercorrente tra l'approvazione da parte del DEC delle strutture modulari realizzate in stabilimento e l'ordine emesso dal medesimo, relativo all'inizio delle operazioni di posa presso

l'area di servizio Trens Est, non comporta decorrenza del tempo contrattuale. Il predetto periodo risulta infatti necessario alla realizzazione delle piastre di appoggio della struttura prefabbricata, oggetto di altra diversa procedura di gara, e non si protrarrà oltre 60 giorni.

ART. 5) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale è di netti euro (in cifre) _____ euro

_____ (in lettere).

Tale importo è così suddiviso:

- Prestazioni:	euro.....
-Costi per la sicurezza:	euro 4.473,18

IMPORTO CONTRATTUALE	euro.....

Tale importo è remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente Schema di contratto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto, comprensivo di spese accessorie e ogni costo e onere necessario per la fornitura oggetto d'appalto, secondo le modalità indicate nel presente schema di contratto.

I costi per le operazioni di smontaggio delle strutture modulari prefabbricate in stabilimento, a seguito dell'approvazione del DEC, nonché per il loro trasporto presso l'area di servizio Trens Est e successivo riassetto, sono a rischio e a carico dell'operatore economico, nonché inclusi negli elenchi prezzi unitari facenti parte degli elaborati progettuali.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".
Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento verrà effettuato in due soluzioni:

- Un primo acconto del 60% del corrispettivo pattuito, ad avvenuta realizzazione della struttura e previa verifica, da parte del DEC, della rispondenza delle medesime al progetto;
- Saldo ad installazione avvenuta, previa emissione del Certificato di Verifica di Conformità da parte della stazione appaltante.

A norma della legge n. 205 del 2017, la fattura elettronica dovrà essere inviata alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio). Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa è: P62QHVQ.

Le fatture dovranno recare obbligatoriamente la dicitura "IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

Il pagamento, a mezzo accredito su conto corrente bancario dedicato comunicato alla Società, avverrà a 60 giorni data fattura, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità

contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero gli altri Enti eventualmente competenti tramite DURC.

ART. 7) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio scritti, riportanti le ragioni tecniche e le finalità degli ordini stessi, il DEC impartirà all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatto salvo il diritto di iscriverne riserva nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE".

ART. 8) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto la messa in visione dei moduli finiti in stabilimento, per poter consentire al DEC di visionare i moduli e verificare la loro conformità al progetto.

Se opportuno, l'Appaltatore può richiedere delle visite ricognitive delucidative con il DEC, prima di comunicare ufficialmente la messa a disposizione dei moduli prefabbricati.

Solo successivamente alla visione ed alla approvazione da parte del DEC di rispondenza dei moduli prefabbricati a quanto previsto in progetto e richiesto nel Capitolato, si potrà procedere al trasporto ed alla posa in opera degli stessi.

In caso di verifica negativa dei requisiti richiesti, il tempo di consegna continuerà a decorrere fino a quando, a seguito di nuova visione, i moduli prefabbricati saranno ritenuti conformi.

ART. 9) CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle riserve si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto. Trovano, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 10) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L'esecuzione della prestazione dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti a esso allegati e, pertanto, nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto e sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcuna indennità, a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvede alla formazione dei nuovi prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La Società può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

ART. 11) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione della prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In particolare, in seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta alcun indennizzo o compenso per l'Appaltatore, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 12) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 50% dell'importo contrattuale, per tutte le attività della fornitura oggetto di gara, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

ART. 13) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il corrispettivo di appalto anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
- 2) le spese inerenti e conseguenti al contratto e gli atti relativi, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esercizio della prestazione;
- 3) tutti gli oneri necessari a eseguire in modo corretto e sicuro la prestazione;
- 4) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione della prestazione, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'esercizio dell'attività oggetto della prestazione.

Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato, l'Appaltatore dovrà in particolare:

- a) osservare la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
- b) osservare le norme concernenti l'assunzione e le assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni in materia;
- c) evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- d) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;
- e) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
- f) informare immediatamente il DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- g) far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
- h) applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

ART. 14) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione della fornitura, sia il direttore dell'esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società, sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso della fornitura.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio e in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

ART. 15) GARANZIE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al % (percento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) Euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della fornitura.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La cauzione dovrà essere consegnata alla Società prima della firma del contratto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati durante le attività previste dal presente contratto ed è obbligata a indennizzare la Società o i terzi dei danni medesimi.

ART. 16) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo 4 del presente schema di contratto.

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato di verifica di conformità. Si procederà al pagamento del saldo residuo nonché allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 17) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti.

ART. 18) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

ART. 19) NOMINA DI UN REFERENTE

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del referente unico a cui affidare la gestione dell'appalto.

ART. 20) PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella realizzazione in stabilimento dei moduli, è prevista una penale pari ad euro 1.000,00.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella posa in opera dei moduli e la loro messa in funzione rispetto al tempo stabilito dal cronoprogramma ridotto del numero di giorni offerto dall'Appaltatore in sede di gara, è prevista una penale pari ad euro 500,00.

L'applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della Società a richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 21) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto, trova applicazione l'articolo 108 del Codice.

ART. 22) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 23) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della prestazione.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 24) INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente

necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi, in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato ine contattabile presso

ART. 25) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto affidatario sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In base all'art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs.81/2008 il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà inoltre redigere e consegnare alla Società, prima dell'inizio dell'installazione dei monoblocchi presso l'area di servizio Trens est - attività rientranti nel titolo IV - copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs.81/2008.

In capo alla Società rimarrà l'obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 26) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, ambiente e sicurezza" della Società consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione "FORNITORI E IMPRESE";
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ART. 27) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica indicati.

ART. 28) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa

vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento, con sede in..... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso.....

ART. 30) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;

- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 31) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto:

- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – opere architettoniche e strutturali
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – piano di montaggio
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – impianti elettrici
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – impianti elettrici – verifica scariche atmosferiche
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – impianti elettrici – calcolo illuminotecnici
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – impianti meccanici

ART. 32) ULTERIORI DOCUMENTI

Le Parti sottoscrivono inoltre, per accettazione, gli elaborati di progetto e lo Schema di contratto.